



CITTA' DI ARONA

COMANDO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 5 / 27.02.2018
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 26 / 03.08.2020
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 33 / 31.07.2023

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito di applicazione
- Art. 2 Incaricati della Vigilanza

TITOLO II SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

- Art. 3 Generalità
- Art. 4 Accensione di fuochi
- Art. 5 Trasporto oggetti pericolosi
- Art. 6 Ornamenti e oggetti interni ed esterni ai fabbricati
- Art. 7 Giochi pericolosi
- Art. 8 Pozzanghere e veicoli
- Art. 9 Atti vietati

TITOLO III DECORO URBANO AMBIENTE E TUTELA DI PARTICOLARI LUOGHI

- Art. 10 Tutela di particolari luoghi
- Art. 11 Comportamenti e atti vietati
- Art. 12 Sosta di nomadi, caravan e auto-caravan
- Art. 13 Marciapiedi e portici
- Art. 14 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 15 Obblighi per gli amministratori condominiali
- Art. 16 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 17 Neve e ghiaccio
- Art. 18 Rami e siepi
- Art. 19 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 20 Esposizione di panni e tappeti
- Art. 21 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e artigianali
- Art. 22 Luminarie
- Art. 23 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 24 Disciplina della distribuzione di volantini pubblicitari, opuscoli e altri simili oggetti
- Art. 25 Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 26 Contrassegno del Comune di Arona

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 27 Divieto di produrre rumori, suoni e odori fastidiosi
- Art. 28 Attività rumorose o fastidiose
- Art. 29 Attività rumorose o fastidiose tutela della quiete
- Art. 30 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 31 Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 32 Spostamento di materiali
- Art. 33 Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 34 Uso di macchine da giardino
- Art. 35 Altoparlanti

TITOLO V
POLIZIA AMMINISTRATIVA E ANNONARIA

- Art. 36 Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nei panifici
- Art. 37 Somministrazione di alimenti e bevande con occupazione di suolo pubblico mediante dehors
- Art. 38 Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo

TITOLO VI
SPAZI E AREE PUBBLICHE

- Art. 39 Occupazione del suolo pubblico
- Art. 40 Autorizzazioni
- Art. 41 Limiti delle autorizzazioni
- Art. 42 Deposito cauzionale
- Art. 43 Rimessa in ripristino
- Art. 44 Occupazioni abusive
- Art. 45 Occupazione di suolo pubblico finalizzata a raccolta firme e/o raccolta fondi e/o alla promozione dell'attività da parte di associazioni, fondazioni, cooperative, enti pubblici o religiosi
- Art. 46 Occupazione di suolo pubblico per raccolta firme e/o per divulgazione di informazioni da parte di partiti e movimenti politici o di organizzazioni sindacali
- Art. 47 Occupazione di suolo pubblico per esposizione quadri
- Art. 48 Svolgimento di castagnate su suolo pubblico
- Art. 49 Svolgimento di manifestazioni su suolo pubblico
- Art. 50 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 51 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 52 Occupazione di suolo pubblico finalizzate alla promozione di attività commerciale o di servizio
- Art. 53 Espressioni artistiche di strada

TITOLO VII
INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- Art. 54 Patrimonio pubblico: definizione e principi
- Art. 55 Danni a edifici
- Art. 56 Arredi e altri beni mobili
- Art. 57 Arredo urbano
- Art. 58 Pulizia dei fossati

TITOLO VIII
AREE VERDI E AMBIENTE

- Art. 59 Generalità
- Art. 60 Atti vietati in aree verdi
- Art. 61 Circolazione nelle aree verdi
- Art. 62 Giochi e altre attività
- Art. 63 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati
- Art. 64 Ripari a pozzi, cisterne e simili
- Art. 65 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto
- Art. 66 Sosta o fermata di veicoli a motore
- Art. 67 Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 68 Manutenzione e messa in sicurezza dei fondi, terreni e insediamenti dismessi o abbandonati

TITOLO IX TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ

- Art. 69 Oggetto del Regolamento finalità e ambito di applicazione
- Art. 70 Competenze del Sindaco
- Art. 71 Detenzione di Animali
- Art. 72 Divieti generali
- Art. 73 Detenzione di cani o altri animali di proprietà confinanti con la pubblica via
- Art. 74 Vendita e toelettatura di animali vivi
- Art. 75 Mostre, fiere, esposizioni da installarsi in forma temporanea sul territorio
- Art. 76 Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche
- Art. 77 Accesso agli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Art. 78 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 79 Detenzione di volatili e animali acquatici e comportamenti in genere
- Art. 80 Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio Comunale
- Art. 81 Detenzione dei cani da guardia
- Art. 82 Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo commercio
- Art. 83 Documenti da portare al seguito
- Art. 84 Disciplina dell'area di sgambatura
- Art. 85 Colonie feline e gatti liberi
- Art. 86 Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Art. 87 Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi
- Art. 88 Sterilizzazione
- Art. 89 Custodia gatti randagi

TITOLO X SANZIONI

Art. 90 Sanzioni

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 91 Abrogazione di norme
- Art. 92 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di prescrivere e garantire nel territorio del comune della città di Arona la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi a essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente.

Il Regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti un contesto sociale moderno e dinamico, sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività.

L'armonia tra i diritti dei privati, il pubblico interesse, la sicurezza e la qualità dell'ambiente è perseguita con disposizioni che, nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull'introduzione di limitazioni al loro uso e, dall'altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti fra cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace il benessere e la sicurezza. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali, nonché ad altri Regolamenti comunali in vigore.

Art. 2

Incaricati della Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali, a funzionari delle A.S.L., agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. In relazione al titolo IX Tutela e Benessere degli animali sono altresì incaricati le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 3 **Generalità**

Il presente Titolo completa e integra la disciplina del Codice Penale in materia di incolumità pubblica, prevenendo situazioni e comportamenti che possono mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone.

Art. 4 **Accensione di fuochi**

1. E' vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate e per attività autorizzate.
4. La violazione comporta, oltre alla sanzione, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 5 **Trasporto oggetti pericolosi**

E' vietata la circolazione, senza opportuni ripari, con oggetti tipo vetri, ferri acuminati, scale e altre cose comunque pericolose, che possano arrecare danno alle persone.

Art. 6 **Ornamenti e oggetti interni ed esterni ai fabbricati**

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli, le antenne paraboliche (oltre al rispetto dello specifico Regolamento in materia), i condizionatori e gli altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo ornamentale o altra utilità, devono essere convenientemente assicurati al muro. Gli oggetti mobili dovranno essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o sui balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 7 **Giochi pericolosi**

All'interno del centro abitato, al di fuori degli spazi appositamente riservati, è vietato ogni gioco di palla, bocce, uso di pattini, tavole o altri acceleratori d'andatura o altri oggetti che possa arrecare danno alle persone, animali e cose. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada è vietato compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse. E' altresì vietato lanciare sassi o altri oggetti, anche senza l'intenzione di offendere, innalzare palloni, aquiloni, aeromodelli telecomandati, ecc.

Art.8
Pozzanghere e veicoli

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade, i conducenti di veicoli dovranno nella guida tenere un comportamento tale da evitare in qualunque modo di bagnare o infangare sia persone in fase di attraversamento stradale, sia in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 9
Atti vietati

(volto coperto, insegna in caratteri non latini, accattonaggio e prostituzione)

1. E' vietato accedere in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico (es. parco giochi) o in occasione di manifestazioni (es, lunga notte, Tredicino, ecc..) con il volto coperto mediante caschi, passamontagna, o altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, fatti salvi casi particolari (patologie sanitarie, etc..) o legati a eventi e ricorrenze (sfilate di carnevale, etc...)
2. E' vietato installare, nelle insegne d'esercizio e/o impianti pubblicitari collocati su area pubblica o visibili dalla stessa caratteri non latini se non accompagnate da traduzione in italiano leggibile e coerente con la specifica normativa comunale.
3. In tutto il territorio comunale su ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, è vietato : molestare i passanti in alcun modo e anche offrendo piccola oggettistica; avvicinarsi ai veicoli in circolazione al fine di offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo; nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse, individuare posteggio liberi o offrire servizio di custodia abusiva nei parcheggi pubblici o di uso pubblico.
4. È vietato stazionare in area pubblica e sull' intero territorio comunale assumendo atteggiamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di prostituzione. La violazione si concretizza con qualsiasi comportamento non equivoco che ingeneri la convinzione che la persona stia esercitando attività di prostituzione nonchè ponendo in essere atti finalizzati a richiamare i conducenti dei veicoli in transito con l'intenzione di farli rallentare o fermare.
5. In tutto il territorio comunale è vietato contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l'attività di prostituzione. Se l'interessato alla prestazione sessuale si trova a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la sola fermata del veicolo finalizzata a prendere contatto con il soggetto dedito alla prostituzione oppure consentendone la salita sul veicolo.
6. I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, nell'ambito delle attività di competenza, e nei confronti di conducenti ed equipaggi dei veicoli di cui all'articolo 177 del Codice della Strada.

TITOLO III

DECORO URBANO, AMBIENTE E TUTELA DI PARTICOLARI LUOGHI

Art. 10

Tutela di particolari luoghi

Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sono specificatamente individuate come segue i luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dall'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48:

1. Centro storico come individuato dallo strumento urbanistico;
2. Municipio e Uffici ASL;
3. Plessi scolastici (nel raggio di 150 metri dagli ingressi);
4. Parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
5. Ville comunali, musei, aree archeologiche e monumentali;
6. Stazione ferroviaria e zona antistante parcheggio autobus.
7. Spiagge.

E' sempre fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco non contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis, T.U.E.L. introdotto dalla legge n. 14/2017.

Art. 11

Comportamenti e atti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare, insudiciare il suolo pubblico o di uso pubblico, anche con mozziconi di sigaretta, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati è vietato gettare o lanciare qualsivoglia oggetto o rifiuto sul suolo pubblico e nelle acque del lago.
2. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
3. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
4. Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili; bagnarsi, lavarsi, immergersi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
5. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche o se è di impedimento alla normale circolazione dei pedoni;
6. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
7. Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

8. Ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

9. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 12

Sosta di caravan e auto-caravan

Al di fuori delle aree eventualmente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o attendamento.

1. La sosta di autocaravan in territorio comunale non costituisce campeggio, attendamento o simili secondo quanto prescrive l'art. 185 c. 2 del Codice della Strada.

2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della Forza Pubblica e impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze, oltre che per situazioni di emergenza.

Art. 13

Marciapiedi e portici

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizione di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.

2. Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, a eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.

Art.14

Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, munendosi, se previsti, dei titoli autorizzativi. Hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Art. 15

Obblighi per gli amministratori condominiali

1. A norma dell'art. 1129, quinto comma, del Codice Civile, nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti telefonici, dell'amministratore.

2. Gli amministratori di condominio devono provvedere a comunicare al Comando di Polizia Locale, unitamente al plesso amministrato, il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico cellulare e indirizzo mail.

Art. 16 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, se pure temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di mt. 5, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, di pile esauste e di tutti i generi di rifiuti predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Non devono comunque recare intralcio alla circolazione pedonale. Lo spazio residuo del marciapiede non deve essere inferiore a metri 2, in ottemperanza a quanto dispone l'articolo 20 del Codice della Strada.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai precedenti commi, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. E' comunque sempre vietato in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi e il sollevamento molesto di polveri se crea danno a terzi.
6. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture carri e simili e riparare veicoli in genere.

Art. 17 **Neve e ghiaccio**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
2. Da parte dei soggetti di cui al comma precedente la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
3. L'Autorità Comunale, in casi di eccezionale gravità, potrà anche ordinare ai cittadini di rimuovere la neve dai tratti di marciapiede e di strada antistante le proprie abitazioni, ma sempre a spese del Comune.
4. Ai proprietari di piante, i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

Art. 18 **Rami e siepi**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà privata devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a metri 2,70 al di sopra del marciapiede e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. In entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali e il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari.

Art. 19

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsivoglia specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 20

Esposizione di panni e tappeti

E' vietati scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio. Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi e aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime, tappeti, panni e oggetti simili.

Art. 21

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali e artigianali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione – una o più volte al giorno, a seconda delle necessità - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività o prodotti dalla loro clientela, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Ai titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, e in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili e a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 22

Luminarie

1. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune cui seguirà certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. L'utilizzo degli alberi è assoggettato al rispetto di quanto previsto dal Piano del Verde del Regolamento Edilizio. L'utilizzo di pali di sostegno è assoggettato alla verifica statica degli stessi. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni dannose o pericolose non si dovrà assolutamente procedere ad installazioni delle luminarie sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel. L' utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune è consentito previa dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di

impianti elettrici circa le soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.

4. Le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art.23

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art.24

Disciplina della distribuzione di volantini pubblicitari, opuscoli e altri simili oggetti

1. Nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo o dallo specifico regolamento sulla pubblicità, di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo. E' altresì vietato il posizionamento di tale materiale sulle autovetture in sosta.
2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini e altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone da effettuarsi nell'ambito di gazebo o apposite postazioni a seguito di specifica autorizzazione comunale o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori.
3. La libera distribuzione di volantini è altresì ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2.
5. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 3 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25

Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono le strutture comunali.

Art. 26

Contrassegni del Comune di Arona

E' vietato usare senza autorizzazione del Comune, lo Stemma nonché la denominazione e il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi commerciali, industriali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27

Divieto di produrre rumori, suoni e odori fastidiosi

1. Il presente titolo tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonti di disturbo.
2. Ai fini delle previsioni della presente parte del regolamento, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all’immissione di rumori nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell’ambiente abitativo o ambiente esterno, tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 28

Attività rumorose derivanti dall’impiego di macchine, motori o simili

1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l’impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e/o vapori nauseanti od irritanti.
2. Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00 con pausa di almeno un’ora tra le 12.00 e le 15.00, adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi dei rumori o delle immissioni di cui sopra.
3. Il Sindaco, con ordinanza potrà limitare ulteriormente l’orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l’esercizio delle attività in esame.

Art. 29

Attività rumorose o fastidiose derivanti da altre emissioni sonore

1. I titolari di locali esercenti l’attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione e i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti adottano gli accorgimenti e le misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitato che suoni e rumori possano essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 9.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. All’interno dei pubblici esercizi situati in plessi abitativi, l’impiego della musica, oltre che legittima, deve contemperarsi con il diritto al riposo delle persone.
4. Le operazioni di pulizia dei locali, effettuate all’orario di chiusura o prima dell’apertura dell’esercizio, debbono contemperare l’esigenza di garantire la quiete e il riposo notturno delle persone.
5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l’inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi 1) e 2) del presente articolo, può concorrere a configurare l’abuso del titolo previsto dall’articolo 10 del R.D. 773/1931 (TULPS) ai fini della sospensione dell’autorizzazione, o dell’atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.
6. Nella fascia oraria dalle 23,00 alle 9,00, negli spazi e aree pubbliche, nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l’uso di apparecchi musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box e altri simili strumenti o apparecchi.

7. Nella fascia oraria dalle 23,00 alle 9,00 sono vietati schiamazzi e urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare e altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni e altri luoghi di soggiorno.
8. Le manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico sono assoggettate a specifiche autorizzazioni.
9. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbano, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili e utilizzare le auto radio con disturbo percepibile all'esterno.
10. E' inibito l'uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplodente in aree pubbliche e sulla pubblica via dei centri abitati cittadini in occasione dei festeggiamenti di fine anno nei giorni 30 – 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi.
11. Ferme restando le disposizioni precedenti con Ordinanza Sindacale motivata è sempre possibile derogare, per periodi limitati, gli orari di diffusione sonora previsti per gli esercizi di somministrazione e altre attività connesse.

Art. 30

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

1. Nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
2. E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori d'aria a meno di mt. 2 dalle aperture di terzi.

Art. 31

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
2. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi: nel caso si procederà ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.
3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a fornire al Comando Polizia Locale almeno tre nominativi di responsabili dell'ambiente protetto, in grado di intervenire per disinserire l'allarme, qualora se ne presentasse la necessità per il malfunzionamento dello stesso o per altre anomalie arrecanti disturbo al vicinato

Art. 32

Spostamenti di materiali

Il Carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono.

Art. 33
Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici ect.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose potranno essere esercitate esclusivamente tra le 8,00 e le 20,00 con pausa di almeno un'ora tra le 12,00 e le 15,00.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come a esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose.
4. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di apposita autorizzazione.

Art. 34
Uso di macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Di sabato e nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature.

Art. 35
Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
2. Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.
3. Restano escluse le zone pertinenti gli ospedali o i luoghi di cura, i luoghi di culto e i cimiteri.

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA E ANNONARIA

Art. 36

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nei panifici

1. All'interno degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari e nei panifici è consentito il consumo immediato dei prodotti alimentari, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie.
2. Nei locali degli esercizi di vicinato quindi gli arredi dell'azienda non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione né può essere ammesso il servizio assistito.
3. Pertanto, è vietato, a esempio, mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli e sedie, banchi, panche, ecc.
4. All'interno del locale o su area privata di pertinenza dello stesso, è consentito l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale ed, eventualmente, di un limitato numero di sgabelli alti posizionati a corredo dei suddetti piani di appoggio.
5. All'esterno del locale sarà possibile posizionare piani d'appoggio solo previa valutazione della tipologia di arredo da parte del Gruppo Dehors e ottenimento di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
6. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
7. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 38/06.

Art. 37

Somministrazione di alimenti e bevande con occupazione di suolo pubblico mediante dehors

L'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante il posizionamento di dehors è disciplinata dal Regolamento TOSAP, dal Regolamento Edilizio, nonché da specifico regolamento disciplinante dehors.

Art. 38

Divieto vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo

1. Ai titolari e ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.
2. Ai titolari e ai gestori di circoli o associazioni private, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, solarium o similari e delle annesse attività ludico-ricreative abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o a entrambe le suddette attività è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma precedente, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli stessi, se abilitati, è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.
4. Ai titolari e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.
5. Dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificando: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo.
6. E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta - previa informazione alla competente Commissione Consiliare - anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

TITOLO VI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 39

Occupazione del suolo pubblico

Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere effettuata, anche in modo temporaneo, senza autorizzazione del Comune e previo pagamento della relativa imposta.

Art. 40

Autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione e occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o a eseguire lavori sul suolo stesso, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda in bollo, corredata da ulteriore bollo per l'autorizzazione.
- 1bis. Qualora la richiesta di occupazione di suolo pubblico riguardi finalità di propaganda politica o sia avanzata da un soggetto in nome e per conto di un movimento o associazione politica, all'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante, con cui il richiedente dichiara "Di riconoscersi nei principi e nei valori della Costituzione Italiana e di ripudiare il fascismo, il nazismo e ogni altro regime totalitario."
Tale dichiarazione non è richiesta ai partiti o gruppi politici o singoli candidati che partecipano a competizioni elettorali con liste di candidati o in elezioni a sistema uninominale nei periodi riservati dalla legge alla propaganda elettorale.
2. L'autorizzazione sarà data per iscritto, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi, e dovrà indicare l'area di occupazione, il termine e le condizioni dell'occupazione stessa.
3. La tassa per l'occupazione e le modalità di pagamento sono determinate secondo legge.

Art. 41

Limiti delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è subordinata, oltre agli specifici obblighi che per particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, anche all'osservanza delle seguenti norme a carattere generale:
2. Installazione dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del titolare l'autorizzazione con l'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
3. Limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
4. Mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine e pulizia
5. Installazione dei segnali di divieto con obbligo di versamento di una cauzione qualora i segnali vengano richiesti al Comando di Polizia Locale. L'entità della cauzione verrà quantificata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale annualmente con apposito procedimento. Le cauzioni versate, se non ritirate entro 6 mesi dalla data di versamento, al termine dei lavori e in mancanza di restituzione dei segnali, verranno introitate nelle casse comunali.

Art. 42

Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione potrà richiedere un deposito cauzionale o la stipula di polizza fideiussoria per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Sarà compito del dirigente l'area tecnica, in relazione alla tipologia dell'occupazione, esprimere parere sulla necessità del versamento del deposito cauzionale o della stipula della polizza fideiussoria.
3. Il deposito cauzionale sarà restituito previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione della fine dell'occupazione e successiva verifica da parte del competente Ufficio Tecnico comunale.

Art. 43

Rimessa in ripristino

1. Terminata l'occupazione, il suolo pubblico deve essere rimesso in ripristino a cura e spese del titolare dell'autorizzazione anche al fine di ottenere lo svincolo del deposito cauzionale.
2. In caso di ritardo e mancato adempimento, il Comune farà eseguire d'ufficio i lavori incamerando il deposito cauzionale con diritto di rivalsa sull'interessato per i danni eccedenti l'importo della cauzione medesima.
3. La restituzione della cauzione avverrà trascorsi sei mesi dal ripristino.

Art. 44

Occupazioni abusive

- 1 Per occupazioni abusive si intendono tutte le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate o realizzate in difformità dell'autorizzazione rilasciata.
- 2 Le rimozioni delle occupazioni abusive del suolo pubblico sono disposte con ordinanza del Comune.
- 3 Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando a essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
- 4 Con il medesimo provvedimento potrà essere richiesto il risarcimento di eventuali danni.
- 5 Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 45

Occupazione di suolo pubblico finalizzata a raccolta firme e/o raccolta fondi e/o alla promozione dell'attività da parte di associazioni, fondazioni, cooperative, enti pubblici o religiosi

1. La raccolta di fondi e/o di firme o l'attività di promozione dell'attività effettuate da associazioni, enti, fondazioni o cooperative con scopi sociali e assistenziali riconosciute a livello nazionali sono consentite per un massimo di 7 giorni di occupazione di suolo pubblico nel corso dell'anno per ogni richiedente.
Detta limitazione non si applica agli enti religiosi o agli enti pubblici che intendano effettuare attività di promozione della propria attività o di proprie iniziative (esclusa la raccolta di fondi).
2. Gli enti, le associazioni e i soggetti che effettuano raccolta di fondi previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale purchè sussistano i seguenti presupposti:
 - a. le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano riconosciute e/o documentate;

- b. la cessione di beni deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di donazione.
 - c. i beni oggetto della cessione devono essere di modico valore
 - d. deve trattarsi di iniziative prive del carattere della professionalità e quindi di iniziative del tutto occasionali.
3. L'occupazione di cui ai commi precedenti viene in genere concessa per una metratura di max 10 mq.
 4. I luoghi di svolgimento della raccolta fondi e/o firme o dell'attività promozionale di cui ai commi precedenti vengono individuati in Largo Garibaldi, nel marciapiede di C.so Repubblica e in L.go Vidale. I promotori delle iniziative dovranno tempestivamente munirsi dei prescritti permessi comunali per l'occupazione del suolo pubblico.
 5. In casi particolari quali il caso di un elevato numero di richieste o il caso in cui le iniziative, per le loro caratteristiche, richiedano un'area di metratura superiore rispetto a quella stabilita al precedente comma 3, l'ufficio potrà eventualmente individuare, di volta in volta, altre aree idonee. Nel caso di occupazione superiore a 10 mq l'associazione è tenuta al versamento della TOSAP.
 6. Eventuali altre richieste di deroga, motivate e documentate, potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale sentito il parere degli uffici competenti.

Art. 46

Occupazione di suolo pubblico per raccolta firme e/o per divulgazione di informazioni da parte di partiti e movimenti politici o di organizzazioni sindacali

1. I luoghi di svolgimento della raccolta firme e/o della divulgazione di informazioni da parte di partiti e movimenti politici o di organizzazioni sindacali vengono individuati in Largo Garibaldi, nel marciapiede di C.so Repubblica e in L.go Vidale. I promotori delle iniziative dovranno tempestivamente munirsi dei prescritti permessi comunali per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In casi particolari (approssimarsi delle elezioni politiche, referendum, ecc.) nei quali le suddette aree risultino insufficienti o in caso di specifica richiesta, l'ufficio potrà individuare, di volta in volta, altre aree idonee.

Art. 47

Occupazione di suolo pubblico per esposizione quadri

1. Su suolo pubblico possono essere esposte solo opere pittoriche prodotte dal proprio ingegno con l'utilizzo di acquarelli, olii, tempere, matite, carboncini, pastelli ecc. a esclusione delle stampe e delle litografie.
2. L'artista deve allegare alla domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico documentazione idonea a dimostrare la propria qualità di artista
3. Le aree individuate per l'esposizione delle opere pittoriche sono Piazza del Popolo e Lungo Lago Caduti di Nassyriya.
4. L'occupazione può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni di festività nazionale o patronale.
5. L'occupazione finalizzata all'esposizione di opere dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, non viene concessa a singoli richiedenti.

Art. 48

Svolgimento di castagnate su suolo pubblico

1. Tradizionalmente le castagnate su suolo pubblico hanno svolgimento nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
2. Tali manifestazioni possono essere realizzate prioritariamente da associazioni locali, enti no profit e proloco ed eventualmente anche da enti religiosi e partiti politici.
3. L'area principale individuata per la realizzazione delle castagnate è quella di Piazzale Alpini d'Italia. Le castagnate possono avere svolgimento altresì in luoghi idonei siti nelle frazioni di Mercurago, Dagnente o Montrigiasco. La realizzazione di castagnate in aree diverse da quelle sopra individuate potrà essere autorizzata solo previo parere dell'Amministrazione comunale.
4. I promotori delle iniziative dovranno proporre la data di svolgimento della castagnata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le proposte verranno valutate nel mese di gennaio da un apposito gruppo di lavoro e inserite nel calendario degli eventi dell'anno. Le domande presentate dalle associazioni locali già autorizzate alla realizzazione di castagnate negli anni precedenti hanno comunque la priorità rispetto alle domande presentate dalle altre associazioni, enti o partiti di cui al precedente comma 2). Associazioni e partiti potranno proporre lo svolgimento di castagnate anche successivamente alla data del 31 dicembre ma dovranno essere sottoposte al parere della Giunta previa verifica del calendario degli eventi già programmati.
5. I promotori delle iniziative dovranno munirsi dell'autorizzazione comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 49

Svolgimento di manifestazioni su suolo pubblico

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare all'Amministrazione la propria proposta di evento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'evento si riferisce. Le proposte verranno valutate nel mese di gennaio da un apposito gruppo di lavoro e inserite nel calendario degli eventi dell'anno. Le eventuali proposte che dovessero pervenire dopo l'approvazione del calendario eventi verranno sottoposte alla Giunta Comunale, che, se riterrà le stesse di particolare rilievo o interesse potrà disporre l'inserimento nel calendario degli eventi dell'anno.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 50

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante, previo pagamento di deposito cauzionale, è disciplinata da specifico regolamento comunale. La stessa può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, fatto salvo il caso di cui ai successivi commi.
2. In occasione di manifestazioni su suolo pubblico quali fiere, festival, feste, ecc. e limitatamente ai giorni e orari di svolgimento delle stesse, l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata. Gli esercenti autorizzati dovranno richiedere le necessarie autorizzazioni previo nulla osta dell'organizzatore della manifestazione.
3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra nel periodo di svolgimento del Parco del Tredicino.
4. Nel caso in cui si intenda inserire anche attività di spettacolo viaggiante nell'ambito di manifestazioni organizzate dal Comune di Arona, le stesse verranno assegnate, a seguito di domanda, secondo i criteri previsti dallo specifico regolamento comunale per quanto concerne le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante tenendo presente che per ogni richiedente potrà essere autorizzato il posizionamento di una sola attrazione.

Art. 51

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo, per le tipologie e con le modalità di collocazione previste dal vigente Piano dell'Arredo Urbano, e a condizione che la collocazione non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. La collocazione temporanea di vasi con piante o fiori, di dimensioni limitate, a ridosso degli esercizi commerciali effettuata in vari periodi dell'anno e in prossimità delle festività e che normalmente avviene con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio comunale, non necessita di apposita autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. Sui marciapiedi, nelle aree pedonali, sotto i portici e in genere nelle aree dedite al passaggio pedonale, è vietato il posizionamento di passatoie o tappeti in stoffa, lastre, pannelli o simili, recanti o meno messaggi pubblicitari, al fine di evitare che possano costituire per i pedoni pericolo di inciampo o di scivolamento.

Art. 52

Occupazione di suolo pubblico finalizzate alla promozione di attività commerciale o di servizio

1. Chiunque intenda realizzare un'iniziativa tesa a promuovere la propria o altrui attività commerciale o di servizio per la quale sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione. E' consentito un massimo di 6 giorni di occupazione di suolo pubblico nel corso dell'anno per ogni richiedente
2. L'iniziativa non può in nessun caso prevedere attività di vendita sul posto o la conclusione di contratti d'acquisto.
3. I luoghi di svolgimento dell'attività promozionale di cui ai commi precedenti vengono individuati in Largo Garibaldi, nel marciapiede di C.so Repubblica e in L.go Vidale.
4. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico temporanea in occasione dell'inaugurazione dell'attività o di particolari altri eventi. Sull'area pubblica non potrà però essere effettuata l'esposizione di merce.

Art.53

Espressioni artistiche di strada

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo: giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari). Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a. delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

- b. della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c. del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
 - d. del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e arredi presenti.
2. Le attività di cui al comma 1, a eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival si svolgono:
- a. senza alcuna forma di pubblicità;
 - b. senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
 - c. senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
 - d. tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada non é soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando é esercitata:
- a. senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - b. con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro.
4. E' comunque previsto che la presenza sul territorio da parte dell'artista di strada venga preventivamente comunicata al Comando di Polizia Locale.
- Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
6. Non sono considerate espressioni artistiche di strada, e quindi non possono avere svolgimento ai fini del presente articolo, le attività svolte da coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

TITOLO VII INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 54

Patrimonio pubblico: definizioni e principi

1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o privati, che per la loro destinazione, natura, o funzione sono di libero uso, godimento e utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto di edifici, impianti, fabbricati, arredi e altri beni mobili, suolo, aree verdi, beni naturali.
2. Ai soli fini sanzionatori sono tuttavia equiparati ai beni del patrimonio pubblico di cui sopra, i beni privati quali i muri delle case, recinzioni, auto in sosta, alberi che accedono confinano o sono posti su aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I beni individuati nel primo capoverso sono affidati al controllo e alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza e il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.
1. Il Comune promuove forme di collaborazione e iniziative, anche educative, di cittadini, scuole e associazioni di volontariato affinché il patrimonio pubblico possa avere la massima tutela e cura prevenendo il degrado e i danneggiamenti.
2. Chiunque assista ad atti in contrasto o a minacce all'intergrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili.

Art. 55

Danni a edifici

1. E' vietato danneggiare gli edifici pubblici e privati e le loro pertinenze.
2. E' vietato insudiciare e deturpare in qualunque modo gli edifici di cui sopra e i manufatti di ogni specie. In particolare non è possibile apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure nonché sporcare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray, gessi e matite.
3. E' inoltre vietato praticare incisioni e sfregiare l'intonaco.

Art. 56

Arredi e altri beni mobili

1. I divieti di cui all'articolo precedente si applicano anche agli arredi e agli altri eventuali beni mobili posti al servizio della collettività, e specificamente: lampioni, panchine, cartelli e targhe, contenitori per i rifiuti.
2. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti e altre pubbliche costruzioni e impianti.
3. E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

Art. 57

Arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e arredo urbano è vietato apporre, disegnare o incidere sui muri esterni sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.

2. E' altresì vietato modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici.
3. Mettere i piedi sulle panchine.
4. Collocare direttamente o indirettamente sui pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi o segnali stradali, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

Art. 58

Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile, e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

TITOLO VIII AREE VERDI E AMBIENTE

Art. 59 Generalità

1. Il presente titolo riguarda le ricchezze naturali del territorio comunale.
2. Il Comune promuove le iniziative dei privati e delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato, dirette alla collaborazione, anche mediante forma di “adozione” di alberi, aiuole e piccole aree verdi, nella manutenzione ordinaria del verde pubblico.
3. Per quanto riguarda l’abbattimento di piante in aree private dovranno essere rispettate dai proprietari in tutto il territorio comunale le prescrizioni degli uffici competenti.

Art. 60 Atti vietati in aree verdi

Nei viali, giardini, aiuole e parchi pubblici è vietato pescare e cacciare con qualunque mezzo; cercare e cogliere nidi; cogliere fiori, strappare frasche e virgulti, salire e recare in qualsiasi modo danni agli alberi; alle piante, alle siepi, alle staccionate, alle panchine, alle statue, ai lampioni, ai cestini, ai gettacarte, ai vasi e a qualunque altro arredo che sia posto a pubblico uso od ornamento; affiggere o appendere agli alberi qualunque oggetto e appoggiarvi ciclomotori o motocicli; salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scagliar loro delle pietre, bastoni e simili e appoggiarvi velocipedi, ciclomotori, motocicli o simili; provvedere, senza autorizzazione del Comune e fatti salvi i casi di urgenza, a potature e altri interventi di manutenzione sugli alberi e il verde pubblico.

Art. 61 Circolazione nelle aree verdi

E’ altresì vietato nelle aree di cui all’articolo precedente entrare e passeggiare nelle aiuole e introdurre veicoli, cani e altri animali; transitare con cavalli o altri animali, o veicoli di qualsivoglia specie – a eccezione di quelli destinati all’uso dei bambini e dei portatori di handicap – nei viali interni ai parchi pubblici e nelle aree pedonali.

Art. 62 Giochi e altre attività

1. La condotta da tenere nei parchi e nelle aree verdi deve uniformarsi alle comuni regole della buona educazione in modo da garantire sia la tutela dell’ambiente, sia la libera condivisione di tali spazi da parte di tutti i cittadini.
2. I giochi nei parchi sono consentiti purché non arrechino pericolo e avvengano nel rispetto degli altri utenti con particolare riguardo alle esigenze di bambini, anziani e portatori di handicap.
3. Il gioco del calcio è consentito esclusivamente nelle aree contrassegnate da appositi cartelli.
4. Il consumo di pasti e merende potrà avvenire purché non vengano lasciati rifiuti e non siano usate per il riscaldamento dei cibi fiamme di qualsiasi tipo.
5. E’ infine vietato collocare (se non per farne momentaneo uso) sedie, panche, ceste, nonché baracche o altre cose fisse o mobili.
6. L’utilizzo dei beni comunali presenti nel parco giochi di corso della Repubblica è consentito ai bambini d’età compresa tra i 2 e 10 anni.

Art. 63

Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 64

Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 65

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio in materia, è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 66

Sosta o fermata di veicoli a motore

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendentemente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a. I veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- b. I veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- c. I veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività di istituto;
- d. I veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco, a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- e. I veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Art. 67

Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

2. Agli esercenti che per ragione della propria attività debbano compiere operazione che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
3. Eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
4. Compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori.
5. E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure su soglie di casa e negozi.

Art. 68

Manutenzione e messa in sicurezza dei fondi, terreni e insediamenti dismessi o abbandonati

1. I proprietari, affittuari, comodatari, usufruttuari o aventi la disponibilità a qualunque titolo, all'interno del perimetro urbanistico del centro abitato, così come definito del PRGC vigente, di terreni dismessi o abbandonati, sono tenuti a provvedere con regolarità e comunque ogni volta che sia necessario:
 - a. all'ordinaria e accurata pulizia delle erbacce e degli eventuali rifiuti presenti;
 - b. allo sfalcio dell'erba alta e della vegetazione in genere e al taglio dei rovi e delle piante infestanti. In relazione all'andamento stagionale almeno uno sfalcio deve essere effettuato prima della fioritura delle infestanti, in modo da limitare la diffusione di pollini e la produzione e propagazione dei semi e successivamente, nel corso della stagione estiva, un altro taglio deve essere effettuato prima che la vegetazione si secchi e possa causare l'innesco di focolai d'incendio. Nelle zone agricole i terreni incolti confinanti con nuclei abitati o casei solate devono essere ripuliti dalla vegetazione spontaneamente cresciuta almeno per la fascia della larghezza di metri 5 dal confine;
 - c. alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare cattivi odori, presenza di escrementi, avanzi di pasti ecc;
 - d. a effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o disinfestazione, qualora si accerti la proliferazione di roditori, insetti, ratti e altri infestanti;
 - e. alla copertura, protezione e/o al regolare smaltimento di materiali sfusi e/o polverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo;
 - f. a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;
 - g. a mettere in sicurezza e segnalare pozzi, cisterne, cavidotti, cunicoli e quant'altro possa costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - h. A garantire un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche, al fine di evitare ristagni d'acqua e ruscellamenti.
2. In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione e avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà a emettere ordinanza di rimozione a norma delle vigenti disposizioni.
3. Nel caso in cui proprietari, affittuari, comodatari, usufruttuari o comunque aventi la disponibilità, a qualunque titolo di terreni non recintati dismessi o abbandonati dopo l'emissione dei relativi provvedimenti di pulizia, sgombero rifiuti e ripristino non provvedano a quanto imposto, qualora se ne rilevi la necessità, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio, previa diffida con addebito dei costi sostenuti a carico dei soggetti citati.

TITOLO IX

TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE IN CITTÀ

Articolo 69

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente titolo ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
2. Ai fini del presente regolamento la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non a tutte le specie tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
3. Fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale, il presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Arona.

Articolo 70

Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 71

Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela e il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - a. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - c. sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 72

Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti o in carenti condizioni igienico sanitarie, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee né tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto

impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
4. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
5. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
6. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte e i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
7. Sono interdetti e vietati l'installazione e il soggiorno di circhi che utilizzino animali. TREDICINO
8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo; i mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali e tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
11. E' vietato catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
12. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra e acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ove questo sia consentito a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
13. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
14. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
15. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
16. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Arona tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.
17. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Arona, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

18. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
19. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Arona in relazione alle fattispecie indicate nell'art. 9 c. 3 del presente Regolamento, l'utilizzo di animali, cuccioli o adulti, di qualsiasi specie. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le apposite strutture ricettive e/o quelle convenzionate.
20. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
21. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
22. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
23. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere e alla sicurezza altrui.
24. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
25. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 73

Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 74

Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo e il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti e igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, a evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita e il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata e in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
7. Ogni animale venduto, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10 gg.
8. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
9. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari; la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Il periodo di esposizione non dovrà comunque superare la metà delle ore di apertura dell'esercizio; si potrà derogare a quanto sopra qualora all'interno delle strutture posizionate in vetrina sia presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.
10. Al fine di consentire la vigilanza nel rispetto del divieto, l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
11. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive sia in esposizione che all'interno del negozio.

Articolo 75

Mostre, fiere, esposizioni da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e raduni sul territorio comunale è soggetto a nulla osta igienico-sanitario del Servizio Veterinario dell'ASL da richiedersi per il tramite del Comune. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione; con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività e all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale e/o lucrativo dell'attività e l'eventuale adesione del richiedente ad organizzazioni o

associazioni riconosciute a livello nazionale.

Articolo 76

Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Agli animali accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini e aree verdi attrezzate a eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e/o individuate espressamente con specifico atto dall'Amministrazione Comunale.
2. In tali luoghi gli animali vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 77

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto gli animali accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, gli animali accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici gli animali non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola a eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 78

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani e altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani e di altri animali che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 79

Detenzione di volatili e animali acquatici e comportamenti in genere.

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione e agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme

relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
4. E' vietato su area pubblica alimentare in qualsiasi modo ogni genere di volatile.

Articolo 80

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. La Polizia Locale, in presenza di cani vaganti, dispone l'attivazione del servizio di cattura, per il successivo trasferimento dell'animale nel canile sanitario. Il Servizio Veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi (tatuaggio o microchip) e li trasmette alla Polizia Locale per il reperimento del proprietario o vi provvede direttamente. Indi sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o dotati di "microchip") che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Arona segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o non dotati di "microchip", previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio l'Amministrazione Comunale.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, possono essere attivati controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
6. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani ritrovati e abbandonati, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
7. L'Amministrazione Comunale, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 81

Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 82

Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 83

Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di esibire, su richiesta, agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati, originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento, la mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 84

Disciplina dell'area di sgambatura

1. L'accesso all'area pubblica riservata alla sgambatura dei cani (salvo chiusure temporanee nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione) è consentito tutti i giorni negli orari individuati da Amministrazione Comunale, per ogni singola area di sgambatura cani.
2. Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori.
3. L'accesso è consentito a tutti i cittadini, in possesso di cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 e s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto da normativa vigente.

5. E' vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 della sopra citata Ordinanza Ministeriale.
6. Il proprietario o il detentore dell'animale è unico responsabile dei danni causati a persone animali e cose provocati dalla permanenza, sua e del cane accompagnato, nell'area di sgambatura.
7. Nell'area riservata i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/detentore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali: a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
8. Il proprietario/detentore, così come previsto per tutte le aree di uso pubblico, deve raccogliere immediatamente gli escrementi del cane con idonei involucri o sacchetti, che deve avere con se, e riporli chiusi negli appositi contenitori (anche per evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie).
9. Il proprietario/detentore deve entrare e uscire dall'area con l'animale al guinzaglio.
10. Il cancello, entrando e uscendo dall'area, deve essere sempre richiuso.
11. I cani che superano i 25 kg di peso e quelli di indole aggressiva devono essere muniti di museruola.
12. Vanno evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro. Va evitato che il proprio cane abbaia in modo prolungato e ripetitivo.
13. E' fatto divieto di introdurre nell'area cani di sesso femminile nel periodo del calore, animali malati con patologie contagiose, convalescenti o infestati da zecche, pulci o altri parassiti.
14. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, sassi, ramoscelli, pezzi di legno, ecc.) non devono essere dimenticati nell'area.
15. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
16. In tutta l'area è inoltre vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, a esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa.

Articolo 85

Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline e i gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, l'Ente, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 86

Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline e i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste e i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Ambiente della Città di Arona ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 87

Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 co. 2 lett. a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Arona, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura e il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Ambiente, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite.
2. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio del competente Ufficio Comunale che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 88

Sterilizzazione

Il Comune di Arona concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le strutture ricettive e quelle convenzionate. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Articolo 89

Custodia gatti randagi

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti.
2. Il Comune di Arona predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO X SANZIONI

Art. 90 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 introdotto dalla legge 16.1.2003 n.ro 3. Ai sensi dell'art. 16 della legge n.ro 689 del 24.11.1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81. **SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA**

NORM A	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
TITOLO II	da Euro 50,00 a Euro 300,00	Euro 100,00
TITOLO III	da Euro 25,00 a Euro 150,00	Euro 50,00
TITOLO IV	da Euro 80,00 a Euro 500,00	Euro 160,00
TITOLO V	da Euro 80,00 a Euro 500,00	Euro 160,00
TITOLO VI	da Euro 50,00 a Euro 300,00	Euro 100,00
TITOLO VII E VIII	da Euro 80,00 a Euro 500,00	Euro 160,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE del titolo IX - Tutela e benessere degli animali in città” viene definito in €. 50.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme precedentemente adottate in contrasto con il presente Regolamento quali:

- Regolamento di “Polizia Urbana” approvato con delibera Consiglio Comunale n. 32 / 08.04.1961, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 193 / 29.12.1971, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 102 / 29.12.1994.
- Regolamento per “Tutela e benessere degli animali” approvato con delibera Consiglio Comunale n. 131 / 01.12.2006 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 55 / 25.06.2013.
- Regolamento “Canile Sanitario di Borgo Ticino” approvato con delibera Consiglio Comunale n. 54 / 30.06.2000

Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente atto che impediscano o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 92 Entrata in vigore

Il regolamento, una volta adottato con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, è ulteriormente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione.